

CONVENZIONE
PER LA CONSERVAZIONE E IL TRASPORTO DI TESSUTO MUSCOLO
SCHELETRICO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DONAZIONE –TRAPIANTO DI
REGIONE LOMBARDIA

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede legale in Strada Lago Paolo, 10 Mantova – P.IVA e C.F. n. 02481840201, Pec protocollogenerale@pec.asst-mantova.it – rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito “ASST”

E

la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura San Clemente - sede legale: Via Moretto, 33 – Brescia / sede operativa: viale Pompilio, 65 Mantova - C.F. 03372480982, Pec domus@pec.ancelle.it – rappresentata dal Direttore Generale Dott. Alessandro Triboldi, di seguito “Casa di Cura”

PREMESSO che:

- la Casa di Cura San Clemente partecipa al progetto regionale di sviluppo e potenziamento del Sistema Donazione – Trapianto;
- la Casa di Cura ha richiesto la collaborazione dell'ASST per l'acquisizione di servizi di conservazione di tessuto muscolo scheletrico proveniente da donatore vivente a seguito di impianto di protesi e di fruizione del servizio di trasporto verso la Banca del tessuto muscolo scheletrico costituita presso l'ASST Gaetano Pini-CTO di Milano;
- l'ASST è in grado di gestire le prestazioni richieste dalla Casa di Cura, nell'ambito della procedura già formalizzata e operante della Struttura Complessa Servizio Immunotrasfusionale, essendo già da alcuni anni impegnata allo sviluppo della donazione del tessuto osseo muscolo scheletrico;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per i dirigenti medici e per il personale del Comparto operante nella S.C. Servizio Immunotrasfusionale, come attività a carattere occasionale, da svolgere nell'ambito dell'orario istituzionale e non danno luogo ad alcuna forma di remunerazione aggiuntiva;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

L'ASST si impegna a garantire alla Casa di Cura, nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate, l'erogazione dei servizi di conservazione del tessuto muscolo scheletrico prelevato da donatore in carico alla Casa di Cura e il successivo trasporto alla Banca dell'osso costituita presso l'ASST Gaetano Pini-CTO di Milano. Tale attività è resa a titolo oneroso; la Casa di Cura si avvale della collaborazione degli operatori dell'ASST e dell'organizzazione logistica già attivata per la consegna dei tessuti prelevati a donatori ricoverati presso i Presidi Aziendali.

Articolo 2 – Sede e modalità di erogazione delle prestazioni

Il servizio di conservazione del tessuto muscolo scheletrico prelevato a seguito di intervento per protesi d'anca è assicurato presso la S.C. Servizio Immunotrasfusionale dell'ASST.

La raccolta del tessuto muscolo scheletrico in sala operatoria della Casa di Cura dovrà avvenire secondo le procedure definite dall'ASST Gaetano Pini-CTO, individuato da Regione Lombardia come struttura di riferimento.

Analogamente, secondo procedure codificate, andrà effettuato il confezionamento con il kit fornito dall'ASST Gaetano Pini-CTO.

Il materiale dovrà essere trasportato al SIMT da operatori della Casa di Cura nel più breve tempo possibile dal momento della raccolta; la comunicazione del conferimento dovrà avvenire con anticipo di 3 giorni rispetto alla consegna del materiale.

Il SIMT dell'ASST prende in carico il kit contenente il tessuto muscolo scheletrico proveniente dalla Casa di Cura e ne cura la conservazione fino al momento del trasporto.

Secondo le cadenze periodiche già definite con l'Istituto sede della Banca dell'osso, l'ASST con il proprio servizio di trasporto, consegna il materiale per conto della Casa di Cura.

Articolo 3 – Tracciabilità del percorso e responsabilità

La consegna del materiale al SIMT avviene secondo sistemi di tracciabilità definiti con apposita modulistica, che prevedano la fase di accettazione – con indicazione di tutti i dati significativi per l'identificazione del materiale stesso (donatore, data, ora della consegna, sottoscrizione operatori coinvolti, ecc) – la fase di ricezione – la conservazione; a trasporto avvenuto con consegna del materiale alla Banca dell'osso, l'operatore compila il modulo con i dati relativi alla ricezione da parte dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

E' responsabilità della Casa di Cura San Clemente l'attività relativa al processo di prelievo e di consegna del materiale all'ASST.

E' responsabilità dell'Azienda la corretta conservazione e il trasporto all'ASST Gaetano Pini-CTO di Milano.

Articolo 4 – Rapporti economici

La Casa di Cura corrisponderà all'ASST un importo onnicomprensivo di € 200,00 per ogni kit di tessuto muscolo scheletrico conferito al SIMT.

L'ASST, sulla base della comunicazione del SIMT relativa al numero di kit conservati, provvederà ad emettere fattura.

La Casa di Cura si impegna, entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura, a liquidare gli importi dovuti.

Articolo 5 – Copertura assicurativa

Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività di cui è responsabile, secondo il processo descritto all'art. 3.

Articolo 6 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza il 31/12/2026, salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività di consulenza specialistica.

Per tutti gli eventi già verificatisi in periodo precedente alla sottoscrizione della presente convenzione, si applicano le medesime condizioni indicate nel presente atto.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, su iniziativa di ciascuna delle parti, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata istituzionale.

Art.7 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che ASST sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 8 – Modello Organizzativo e comportamentale (MOG e CEC)

ASST e Casa di Cura dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico Comportamentale disponibili sui rispettivi siti internet agli indirizzi www.fondazionecamplani.it per la Casa di Cura e www.asst-mantova.it per l'ASST, impegnandosi nello svolgimento della convenzione e di ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio di entrambe, al rispetto dei principi, regole e procedure in essi contenuti e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

E' facoltà di entrambe le parti risolvere la convenzione nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nei citati Modelli Organizzativi o nei Codici Etici e Comportamentali. Entrambe le parti si rendono disponibili a permettere l'esecuzione di controlli da parte dei relativi organi di vigilanza.

Art. 9 – Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 679/2016 le parti vicendevolmente dichiarano che i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa.

La Casa di Cura in qualità di Titolare del Trattamento attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all'ASST come previsto dal Regolamento stesso.

L'atto di nomina, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, una volta compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante dovrà essere inviato all'indirizzo: privacy@ancelle.it

La Casa di Cura ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati contattabile scrivendo all'indirizzo: dpo@fondazionecamplani.it

Articolo 10 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Articolo 11 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Articolo 12 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Le premesse contenute nel preambolo della presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La presente convenzione, approvata dalle Parti contraenti, viene sottoscritta in forma digitale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Fondazione Teresa Camplani
Casa di Cura San Clemente
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Triboldi
